



COMUNE DI PONTECHIANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.7

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT) E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE.

L'anno **duemilaventisei**, addì **diciassette**, del mese di **aprile**, alle ore **18:15** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ALLASINA ANDREINO	Sindaco	X	
ROULPH PIERMATTEO	Vice Sindaco	X	
GAUDISSARD PAOLO GIOVANNI	Consigliere	X	
SEYMAND CHRISTIAN	Consigliere	X	
BIANCO MANUELA	Consigliere	X	
RIAUDO PIERANGELO	Consigliere	X	
CHIRI ALDO COSTANTINO	Consigliere		X
STROCCO GIORGIO	Consigliere	X	
RUFFA PIETRO	Consigliere	X	
BERNARD ERICA	Consigliere	X	
CHAIX EMANUELE GIOVANNI	Consigliere		X
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa NASI Chiara** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALLASINA ANDREINO** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto

- l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge, riconoscendo il diritto all'autodeterminazione terapeutica;
- l'articolo 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina firmato ad Oviedo il 4/4/1997 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 28/3/2001 n. 145 dispone che *«i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente, che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione»*;
- il Codice di deontologia medica che prevede che il medico si astenga dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato, deve acquisire il consenso esplicito ed informato del paziente per le attività terapeutiche da intraprendere, deve desistere da atti curativi contro la volontà della persona, attenendosi alla volontà liberamente espressa e, se il malato non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;
- la legge 22 dicembre 2017, n. 219: **“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”** che in particolare all'art. 4 comma 6 della legge 219/2017 prevede, che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) si possano fare: **“per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito”**.
- il Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168: **“Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”**, che con le successive istruzioni dello stesso Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno che ne disciplinano il procedimento di raccolta ed eventuale invio alla banca dati centrale;
- che l'art. 7 comma 3 del suddetto DM 168/2019, prevede che “[...] i comuni di afferenza degli ufficiali di stato civile [...] sono titolari del trattamento dei dati dagli stessi raccolti” sia dei disponenti che dei loro fiduciari, che comunque dovranno dare esplicito consenso al trattamento come si evince esplicitamente dai moduli resi disponibili dal Ministero della Salute;
- che questo Consiglio Comunale deve istituire il registro e il relativo regolamento, per renderlo conforme alle nuove norme, dando all'ufficio di stato civile le indicazioni necessarie per la sua gestione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario comunale in qualità di Responsabile del Servizio personale ai sensi dell'art. 49, 2° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti:

- favorevoli n., 9
- contrari n. , zero
- astenuti n. , zero

resi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. Di istituire il "Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)"; conforme alle nuove norme e alle procedure centralizzate del Ministero della Salute.
2. Di demandare la gestione di quanto qui approvato all'ufficio di Stato Civile, dando atto che:
 - *il Sindaco quale ufficiale di governo ne sovrintenda l'attuazione;*
 - *la funzione dell'esercizio della titolarità del trattamento dei dati personali in capo a questa amministrazione, come richiamato in premessa, sarà svolta dall'ufficiale di stato civile già delegato dal Sindaco, senza alcuna necessità di apposita ulteriore delega;*
 - *nel caso in cui il Sindaco non avesse o non intendesse delegare le funzioni di ufficiale di stato civile ad alcun dipendente, la funzione dell'esercizio della titolarità del trattamento dei dati personali in capo a questa amministrazione sarà esercitata dallo stesso Sindaco, o da chi ne avrà le funzioni quale ufficiale di governo.*
3. Di approvare il "Regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)", provvedendo alla sua integrale riscrittura [ALLEGATO 1]
4. Di approvare lo schema del registro di cui ai punti precedente [ALLEGATO 2] compresa tutta la modulistica ivi richiamata;
5. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Sindaco quale Responsabile dei Servizi Demografici e che lo stesso potrà apportare le modifiche ed integrazioni non essenziali che dovessero rendersi necessarie a tutti gli allegati qui approvati al fine di un loro puntuale utilizzo;
6. Di procedere all'inserimento del nuovo regolamento nell'apposita raccolta on-line di Amministrazione trasparente e di procedere ad un'ideale campagna informativa a favore dei cittadini.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. zero ed astenuti n. zero resi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti dichiara ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/00, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: ALLASINA ANDREINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa NASI Chiara

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 23/04/2026 al 08/05/2026,

ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

Li, **23/04/2026**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa NASI Chiara

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to: _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

☒ è divenuta esecutiva in data 01/05/2026 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Li 01/05/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa NASI Chiara

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, 23/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa NASI
Chiara